



NEWSLETTER n. 19/2018



del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO

a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci

18 maggio 2018

Le 'Brevi dal Palazzo'

(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine - www.avvocatibergamo.it
del CNF www.consiglionazionaleforense.it - della Cassa di Previdenza - www.cassaforense.it)

Assemblea straordinaria degli iscritti 22 giugno 2018 ore 14.00

E' pubblicata sul sito dell'Ordine la convocazione dell'assemblea straordinaria presso la Sala Viterbi della Provincia di Bergamo, via T.Tasso 8, per la discussione dei temi congressuali e l'elezione dei delegati dell'Ordine di Bergamo al Congresso Nazionale Forense in Catania, che si terrà dal 4 al 6 ottobre 2018.

Si ricorda che le candidature devono pervenire presso il COA entro le ore 12.00 del giorno 8 giugno 2018 e che le votazioni si svolgeranno venerdì 22 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso la Sala Viterbi e sabato 23 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede dell'Ordine.

Elezioni Consiglio Distrettuale di Disciplina 2019/2022

Il 26 giugno 2018 il Consiglio dell'Ordine procederà alla elezioni dei componenti del CDD per il prossimo quadriennio. Gli iscritti all'Albo di Bergamo possono presentare la propria candidatura, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del CNF n. 1/2014, entro le ore 14.00 del giorno 11 giugno 2018, a pena di irricevibilità.

I requisiti e le modalità relative sono consultabili sul sito del COA.

Parere del CNF sugli avvocati stabiliti

Il CNF ritiene che all'avvocato stabilito non sia consentita una mera attività di sostituzione in udienza, essendo la delega atto diverso dalla dichiarazione d'intesa con avvocato abilitato.

La dichiarazione ad agire d'intesa con avvocato ordinario, da rendere all'autorità adita o all'autorità procedente come primo atto di difesa, è infatti l'unica modalità con cui l'avvocato stabilito può svolgere attività giudiziaria, ma attiene ad un mandato conferitogli dalla parte assistita non ad un incarico conferito da altro avvocato, come la delega ai fini della sostituzione in udienza. La sostituzione da parte di altro avvocato prevista dall'art. 14 della L.247/12 è perciò attività giudiziaria che non può essere svolta dall'avvocato stabilito. (Parere recepito dal nostro Consiglio)

Cassa Forense

Elezioni alla Cassa: ammessa la lista di Bergamo

Il 16 maggio la commissione distrettuale ha ammesso le seguenti liste e i relativi candidati all'elezione del Comitato dei Delegati di Cassa Forense per il quadriennio 1919-2022, che si terranno dal 24 al 28 settembre:

-lista n. 1 "PREVIDENZA E WELFARE": candidati avv. Giulio Fustinoni e avv. Sabrina Ghezzi del foro di Bergamo;

-lista n. 2 "RINNOVAMENTO": candidati avv. Marco Vezzola del foro di Brescia e avv. Giulia Zambelloni del foro di Cremona.

Sul sito dell'Ordine sono pubblicati il Regolamento Elettorale ed il Manifesto contenenti le modalità per lo svolgimento delle votazioni.

Deontologia

Il dovere di verità nei rapporti con i colleghi

"L'avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 50 ncdf, già art. 14 codice previgente) quanto da critiche personali verso il collega (art. 42 ncdf, già art. 29 codice previgente). Pertanto, laddove un avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l'ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all'epilogo della rinuncia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità (*Nel caso di specie, l'avvocato accusava il Collega di mala gestio nell'espletamento dell'incarico di amministratore di sostegno, circostanza del tutto sconfessata anche dal Giudice Tutelare che aveva sempre approvato la condotta dello stesso, rimarcandone l'alto senso di professionalità. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura.*)"

(C.N.F. pres. Mascherin, rel. Sica, sent.19 marzo 2018 n. 8 - Conforme C.N.F. pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni, sent. 28 dicembre 2017, n. 252.)